





**REGOLAMENTO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI AD ALLIEVI  
ALLIEVE E STUDENTI E STUDENTESSE DELLA SCUOLA  
UNIVERSITARIA SUPERIORE IUSS**



SOMMARIO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione.....	3
Art. 2 - Illecito disciplinare.....	3
TITOLO II PROCEDIMENTO .....	4
Art. 3 - Istruttoria.....	4
Art. 4 - Competenza disciplinare .....	4
Art. 5 - Commissione di disciplina .....	4
Art. 6 - Procedimento .....	5
Art. 7 - Conclusione del procedimento.....	5
TITOLO III SANZIONI.....	6
Art. 8 - Allievi dei Corsi Ordinari .....	6
Art. 9 - Allievi Corso di Dottorato.....	6
Art. 10 - Studenti.....	7
Art. 11 - Irrogazione delle sanzioni .....	7
TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI .....	8
Art. 12 - Norma generale di rinvio.....	8
Art. 13 - Approvazione ed entrata in vigore .....	8

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione**

1. Il Presente Regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 16 del R.D.L 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in Legge n. 78 del 2 gennaio 1936, il procedimento disciplinare e le sanzioni applicabili alle Allieve e agli Allievi e alle Studentesse e agli Studenti della Scuola Universitaria Superiore IUSS (di seguito "Scuola") in caso di accertamento di illecito disciplinare.
2. Sono Allievi della Scuola, ex art. 27 dello Statuto, gli iscritti ai Corsi ordinari e ai Corsi di dottorato; ai fini di quanto previsto dall'art. 9 comma 2, si considerano allievi della Scuola anche gli iscritti a corsi di dottorato in convenzione con sede amministrativa presso altro Ateneo e sede operativa presso la Scuola
3. Sono Studenti della Scuola gli iscritti ai Corsi di laurea attivati dalla Scuola in convenzione con una o più istituzioni universitarie ai sensi dell'art.24 dello Statuto e gli iscritti ai Master di primo e secondo livello, ad altri corsi di alta formazione, di formazione permanente, corsi brevi e seminari, anche in collaborazione con università italiane e straniere e/o altri soggetti pubblici o privati.

#### **Art. 2 - Illecito disciplinare**

1. Gli Allievi e gli Studenti sono tenuti a uniformarsi ai principi di corretto comportamento nei rapporti con i docenti, con il personale tecnico amministrativo e tra di loro. Sono tenuti a rispettare lo Statuto, il Codice Etico, i regolamenti e le decisioni assunte dagli Organi e dalle Strutture Accademiche della Scuola.
2. Gli Allievi e gli Studenti della Scuola devono uniformare la loro condotta al rispetto dei principi di lealtà, solidarietà, correttezza, collaborazione e non discriminazione.
3. L'inosservanza dei principi o la violazione delle norme richiamate dal presente articolo comportano responsabilità disciplinare dell'Allievo e dello Studente nel caso in cui la mancanza, anche se commessa fuori dalla Scuola:
  - a. turbi, anche indirettamente, la convivenza o l'attività didattica o l'attività di ricerca o i servizi della Scuola, anche attraverso gravi intemperanze comportamentali o violazioni del dovere di mantenere un contegno adeguato al contesto;
  - b. violi le disposizioni richiamate al precedente comma 1;
  - c. leda o metta in pericolo il decoro o la reputazione o l'immagine della Scuola o dei suoi Organi o delle persone che costituiscono la comunità accademica;
  - d. danneggi o metta in pericolo il patrimonio della Scuola;
  - e. danneggi o metta in pericolo l'integrità fisica o il patrimonio delle persone che costituiscono la comunità accademica;
  - f. tenga comportamenti che integrino estremi di reato o che costituiscano violazione di altre norme di legge di carattere imperativo;
  - g. leda o metta in pericolo i diritti o le libertà fondamentali delle persone;
  - h. impedisca e renda più difficoltoso l'accertamento di illeciti disciplinari commessi da altri.
4. Non costituisce illecito disciplinare la partecipazione a manifestazioni collettive e ad ogni altra forma di protesta, purché avvenga nel rispetto dei diritti di coloro che non vi aderiscono e senza pregiudizio per persone e cose in conformità agli articoli 17 e 18 della Costituzione.

5. Le disposizioni in materia di responsabilità si applicano, per quanto compatibili, anche agli Allievi e agli Studenti in attesa di conseguimento del titolo.

## **TITOLO II**

### **PROCEDIMENTO**

#### **Art. 3 - Istruttoria**

1. Il Rettore, non appena ricevuta notizia dell'illecito disciplinare o nel momento in cui ne viene a conoscenza, può compiere le attività necessarie a valutare se essa richieda o meno l'apertura del procedimento disciplinare, ai sensi del presente regolamento, anche avvalendosi degli Uffici della Scuola competenti.
2. La notizia dell'illecito disciplinare è data immediatamente da chiunque venga a conoscenza di un fatto che possa configurare una delle fattispecie previste dall'art. 2 del presente regolamento; la notizia deve essere presentata per iscritto al Rettore in forma non anonima. La Scuola adotta tutte le misure necessarie alla tutela della privacy del denunciante.
3. L'istruttoria non può durare più di novanta giorni.
4. Ove a seguito di tale istruttoria ritenga che sussistano gli elementi per procedere, il Rettore avvia il procedimento disciplinare.
5. Quando dall'informativa di cui al comma 2 siano prospettati fatti che possono costituire reato, il Rettore ne dà immediata notizia all'Autorità giudiziaria competente.

#### **Art. 4 - Competenza disciplinare**

1. La competenza disciplinare sugli Allievi e Studenti spetta:
  - a) al Rettore o a un suo delegato nei casi di ammonizione verbale;
  - b) al Senato Accademico in tutti gli altri casi.
2. Il Rettore, fuori dai casi di ammonizione verbale, in attesa dell'irrogazione della sanzione definitiva, anche su proposta della Commissione di cui all'art. 6, può applicare una misura cautelare, al fine di evitare e prevenire la reiterazione di fatti della stessa natura. La durata della misura cautelare non può essere superiore a 90 giorni ed essa è computata nella sanzione definitiva.
3. Qualora il procedimento disciplinare si concluda con un provvedimento di archiviazione, all'Allievo o allo Studente sottoposto a misura cautelare deve essere consentito, per quanto possibile, di recuperare le sedute d'esame o la sessione dell'esame finale cui avrebbe avuto diritto di partecipare in assenza della predetta misura cautelare.

#### **Art. 5 - Commissione di disciplina**

1. La Commissione di disciplina è composta dai due Presidi delle Classi e dal rappresentante degli Allievi in Senato accademico del corso di studi diverso da quello seguito dal soggetto verso cui si si procede. La

Commissione è presieduta dal Preside più anziano in ruolo o, a parità di anzianità di servizio, dal più anziano di età tra i Presidi.

2. Nel caso in cui il rappresentante sia il soggetto verso cui si procede, il Rettore nomina in qualità di sostituto l'altro rappresentante degli Allievi in Senato accademico.

3. La Commissione può essere integrata da altri componenti all'uopo designati dal Rettore.

4. I componenti della Commissione, e chiunque venga a conoscenza dei fatti e degli atti inerenti il procedimento disciplinare, sono tenuti a mantenere il più stretto riserbo.

5. La Commissione si avvale della collaborazione di un funzionario che svolge le funzioni di Segretario verbalizzante.

### **Art. 6 - Procedimento**

1. Ricevuta la notizia del presunto illecito, il Rettore, fuori dal caso di ammonizione verbale, la trasmette al Presidente della Commissione per l'apertura del procedimento disciplinare.

2. Nell'espletamento dell'incarico, la Commissione può acquisire documenti, sentire testimoni, acquisire il parere di esperti dalla stessa incaricati e compiere qualunque altra attività che ritenga necessaria; può, altresì, compiere le attività istruttorie richieste dal soggetto interessato, se ritenute utili e pertinenti ai fini dell'accertamento.

3. La Commissione deve procedere all'audizione del soggetto, il quale deve essere informato a mezzo raccomandata o pec.

4. La comunicazione deve contenere:

- a) la contestazione in forma chiara e precisa del fatto addebitato;
- b) l'avviso a presentarsi in data definita dinanzi alla Commissione per essere ascoltato in ordine ai fatti che sono contestati;
- c) l'informativa che è facoltà dell'interessato farsi assistere da persona di propria fiducia e/o presentare memorie difensive ed eventuali documenti a suo discarico almeno 5 giorni prima dell'audizione

5. Tra la comunicazione di cui al comma precedente e l'audizione dell'allievo o dello studente deve intercorrere un termine non inferiore a trenta giorni.

6. La Commissione che, nel corso dell'attività istruttoria, accerti fatti che possono costituire reato, ne informa l'Autorità giudiziaria, per il tramite degli Uffici, dandone altresì comunicazione al Rettore.

7. I membri della Commissione sono tenuti al mantenimento della riservatezza dei fatti dei quali sono venuti a conoscenza.

### **Art. 7 - Conclusione del procedimento**

1. Alla conclusione dell'attività istruttoria, che deve avvenire entro 3 mesi dall'avvenuta conoscenza dei fatti, la Commissione trasmette al Rettore gli atti, unitamente ad una relazione scritta nella quale

vengono ricostruiti i fatti, e formula, in alternativa, una proposta di archiviazione o una proposta di adozione di uno specifico provvedimento disciplinare.

2. In caso di proposta di archiviazione il Rettore dispone la stessa entro 7 giorni. In caso di proposta di applicazione di una sanzione diversa dall'ammonizione verbale, il Rettore trasmette gli atti, unitamente alla relazione della Commissione, al Senato accademico, competente ad irrogare la sanzione. La definizione del procedimento da parte del Senato deve concludersi entro 45 giorni dalla trasmissione degli atti al Rettore ai sensi del comma 1 del presente articolo.

3. Il Senato accademico in caso di irrogazione della sanzione, stabilisce anche l'eventuale penalizzazione da applicarsi al voto di diploma.

4. Se i comportamenti ed i fatti segnalati comportano anche una violazione del codice etico, il procedimento disciplinare prevale. Se tale procedimento, per qualsiasi motivo, si conclude senza l'applicazione di alcuna sanzione, potrà essere attivato il procedimento di violazione del codice etico.

### **TITOLO III**

#### **SANZIONI**

#### **Art. 8 - Allievi dei Corsi Ordinari**

1. Le sanzioni che possono essere irrogate agli Allievi dei Corsi Ordinari sono:
  - a) l'ammonizione verbale;
  - b) l'ammonizione scritta;
  - c) l'espulsione dal/i corso/i seguito/i;
  - d) la frequenza di attività di formazione o servizio ritenute opportune sulla base della condotta tenuta;
  - e) l'allontanamento dalla Scuola fino a sei mesi;
  - f) la decadenza, per uno o più anni, dal premio di studio;
  - g) l'espulsione dai Corsi ordinari.

#### **Art. 9 - Allievi Corso di Dottorato**

1. Le sanzioni che possono essere irrogate agli Allievi dei Corsi di dottorato sono:
  - a) l'ammonizione verbale;
  - b) l'ammonizione scritta;
  - c) la frequenza di attività di formazione o servizio ritenute opportune sulla base della condotta tenuta;
  - d) la sospensione dal corso dottorato fino a un anno;
  - e) l'espulsione dal Corsi di dottorato.
2. Le Sanzioni di cui alle lettere a), b) e c) di cui al comma precedente possono essere irrogate anche agli allievi iscritti a corsi di dottorato in convenzione con sede amministrativa presso altro Ateneo e sede operativa presso la Scuola.

### **Art. 10 - Studenti**

1. Le sanzioni che possono essere irrogate agli Studenti sono:

- a) l'ammonizione verbale;
- b) l'ammonizione scritta;
- c) l'espulsione dal/i corso/i seguito/i ;
- d) la frequenza di attività di formazione o servizio ritenute opportune sulla base della condotta tenuta;
- e) l'allontanamento dalla Scuola fino a sei mesi;
- f) la decadenza, per uno o più anni, dal borsa/premio di studio qualora previsto;
- g) l'espulsione dal corso di laurea o di Master o di alta formazione

2. Agli Studenti iscritti ad un corso con sede amministrativa presso altro Ateneo possono essere irrogate le sanzioni di cui alle lettere a), b) e, qualora la borsa/premio sia erogata/o dalla Scuola IUSS, f) del comma precedente.

### **Art. 11 - Irrogazione delle sanzioni**

1. Le sanzioni di cui agli articoli precedenti sono tra loro cumulabili.

2. L'individuazione della sanzione applicabile deve avvenire tenendo conto: della gravità del fatto e delle sue conseguenze; degli eventuali precedenti disciplinari a carico dello studente; della congruità della sanzione rispetto ad eventuali fatti della stessa natura commessi precedentemente; di ogni altra circostanza utile (sia attenuante che aggravante) a rendere la sanzione commisurata a criteri di proporzionalità, ragionevolezza ed equità.

3. In caso di irrogazioni delle sanzioni dell'espulsione dal corso e dell'allontanamento dalla Scuola fino a sei mesi, il Senato accademico deve indicare le modifiche al piano di studi dell'Allievo o dello Studente al fine di evitare l'inadempimento degli obblighi previsti dai regolamenti della Scuola e la conseguente decadenza.

4. Le sanzioni di cui all'art. 8 sono comunicate al Rettore dell'Università di afferenza e al Rettore del Collegio di appartenenza.

5. L'irrogazione della sanzione disciplinare non preclude alla Scuola la possibilità di agire in sede civile e penale, anche al fine di chiedere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei comportamenti di cui all'art. 2 del presente Regolamento.



**TITOLO IV**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 12 - Norma generale di rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalle predette disposizioni o da regolamento della Scuola specifico si rinvia allo Statuto, alle norme dell'ordinamento universitario ed alla normativa nazionale.

**Art. 13 - Approvazione ed entrata in vigore**

1. Il presente regolamento e le sue successive modifiche ed integrazioni entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo della Scuola.
2. Il presente regolamento abroga e sostituisce il Regolamento emanato con D.R. 68/2019.